



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

IL RETTORE

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 82 dell'11/1/2017;

Vista la sentenza n. 1 del 2015 del Consiglio di Stato riunito in Adunanza Plenaria il 19 novembre 2014;

Vista la delibera del Senato Accademico n. 17 del 12/7/2016 e il proprio decreto n. 3128 del 29/7/2016 con il quale è stato emanato il precedente regolamento sui trasferimenti da altri Atenei ad anni successivi al primo;

Vista la delibera del Senato Accademico del 6 giugno 2018 relativa al nuovo regolamento sui trasferimenti in ingresso e le iscrizioni con abbreviazioni di corso ad anni successivi al primo su posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato;

Visto l'art. 11 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con Decreto del Rettore n. 847 del 18/3/2016, pubblicato nella G.U. n. 82 dell'8/4/2016 ed entrato in vigore il 23/4/2016;

DECRETA

di emanare il Regolamento per i trasferimenti in ingresso e le iscrizioni con abbreviazioni di corso ad anni successivi al primo su posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 6 giugno 2018, nella formulazione di seguito riportata:

REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI IN INGRESSO E PER LE ISCRIZIONI CON ABBREVIAZIONE DI CORSO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SU POSTI DISPONIBILI PER I CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO

ART. 1 Posti disponibili e bando di selezione

1. Il numero dei posti disponibili, per i trasferimenti in ingresso e per le iscrizioni con abbreviazione di corso ad anni di studio successivi al primo per i Corsi di Studio a numero programmato, viene determinato annualmente, per ciascun Corso e per ciascun anno di corso.

2. I posti disponibili sono individuati tramite una ricognizione che tiene conto delle rinunce agli studi, dei trasferimenti, delle abbreviazioni di carriera e/o dei passaggi intervenuti entro il 15 maggio dell'anno accademico di riferimento, in relazione ai posti definiti nei decreti annuali locali e nazionali di programmazione per ciascuna coorte di immatricolati.

3. Eventuali posti resisi disponibili successivamente a tale data verranno presi in considerazione nella ricognizione del successivo anno accademico.

4. I posti disponibili di cui al comma 1 sono assegnati a seguito di selezione, sulla base della quale viene stilata una graduatoria generale di merito, distinta per corso ed anno di corso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

5. Entro la data indicata sul Calendario Didattico viene emanato un apposito bando, nel quale saranno riportati i posti disponibili per ogni anno di Corso (Coorte) e per ciascun Corso di Studio. Nel bando vengono indicati: i requisiti richiesti e i criteri per la formazione della graduatoria, le modalità e i tempi di presentazione delle istanze di partecipazione, di pubblicazione della graduatoria di merito, di rilascio del nulla osta al trasferimento e di iscrizione presso il Corso di destinazione.

6. In nessun caso possono essere accolte domande presentate fuori dal periodo indicato nel bando di selezione o in sovrannumero rispetto al numero dei posti previsti per ciascuna coorte di riferimento.

ART. 2 Requisiti per la presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda:

- a) gli studenti di altre Università italiane, iscritti in corso ad anni successivi al primo a Corsi di Studio dell'ordinamento 270/2004;
- b) gli studenti di Università straniere, che siano iscritti ad anni successivi al primo e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative;
- c) i laureati di Università italiane, o-straniere, al fine di ottenere un'iscrizione con abbreviazione di corso ad anni successivi al primo.

2. Non può presentare domanda di trasferimento, nell'ambito dello stesso corso di studi e della medesima classe in cui risulta iscritto, lo studente che si trova all'ultimo anno della durata legale del corso poiché per l'anno accademico successivo dovrà iscriversi in qualità di studente fuori corso.

3. Lo studente non può presentare domanda, nell'ambito dello stesso corso di studi e della medesima classe, per un anno di corso inferiore o uguale a quello della sua ultima iscrizione presso l'Ateneo di provenienza.

ART. 3 Documentazione necessaria

1. Entro la data prevista dal bando, il candidato deve presentare la domanda di partecipazione alla selezione indicando il Corso di Studio per il quale intende partecipare, i dati anagrafici, la cittadinanza, l'indirizzo di residenza e/o domicilio, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail. La documentazione di seguito indicata va allegata alla domanda, pena l'esclusione dalla procedura.

2. Se il candidato - iscritto presso un'altra Università italiana deve allegare alla domanda una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante:

- a) l'Università di provenienza, il Corso di Studio e la relativa classe;
- b) l'ultimo anno di iscrizione e gli anni di iscrizione precedenti;
- c) le materie sostenute e/o convalidate e registrate in carriera, con il numero dei CFU, i Settori Scientifico Disciplinari e il voto ottenuto;
- d) i programmi didattici ufficiali di tutte le materie.

3. Se il candidato - laureato presso un Ateneo italiano deve allegare alla domanda una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante:

- a) il Titolo di studio conseguito;
- b) le materie sostenute e/o convalidate e registrate in carriera, con il numero dei CFU, i Settori Scientifico Disciplinari e il voto ottenuto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

c) i programmi didattici ufficiali di tutte le materie.

4. Se il candidato iscritto presso un Ateneo straniero deve allegare alla domanda la documentazione, rilasciata dall'Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana, legalizzata secondo la normativa vigente e accompagnata dalla Dichiarazione di Valore in loco.

La predetta documentazione deve attestare:

- l'Università di provenienza e il Corso di Studio;
- l'ultimo anno di iscrizione e gli anni di iscrizione precedenti;
- il numero di ore di attività didattica frontale di ciascun insegnamento sostenuto e/o convalidato, il voto ottenuto;
- i programmi didattici ufficiali di tutte le materie.

Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una corrispondenza nell'Ordinamento italiano previsto per il corso di studi richiesto.

5. Se il candidato laureato presso un Ateneo straniero deve allegare alla domanda la documentazione, rilasciata dall'Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana, legalizzata secondo la normativa vigente e accompagnata dalla Dichiarazione di Valore in loco.

La predetta documentazione deve attestare:

- Il Titolo di studio conseguito;
- il numero di ore di attività didattica frontale di ciascun insegnamento sostenuto e/o convalidato, il voto ottenuto;
- i programmi didattici ufficiali di tutte le materie.

Gli studi compiuti, se svolti presso Atenei di Paesi UE, possono essere attestati dal Diploma Supplement, fermo restando l'obbligo della presentazione dei programmi, laddove mancanti, e della Dichiarazione di Valore. Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una corrispondenza nell'Ordinamento italiano previsto per il corso di studi.

6. Non possibile integrare la documentazione dopo la data di scadenza della domanda prevista dal bando.

Art. 4 -Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. Poiché non possono essere accolti studenti in sovrannumero rispetto al numero di posti previsti per ciascuna coorte di riferimento, qualunque sia la motivazione addotta, l'istanza di trasferimento per un Corso di Studio/anno di Corso per il quale non ci siano posti disponibili non verrà valutata.

2. La valutazione delle domande complete della documentazione necessaria è effettuata da Commissioni, nominate dal Consiglio del Corso di Studi di riferimento. Il riconoscimento dei crediti formativi verrà effettuato in base ai CFU previsti dal Manifesto della coorte di riferimento, come da SUA-CdS, alla congruità degli obiettivi formativi del singolo insegnamento e all'eventuale obsolescenza.

3. Al fine della formazione della graduatoria, i Consigli di Corso di Studio, se previsto dal Manifesto della coorte di riferimento, si atterrano anche a eventuali propedeuticità di singole materie che gli studenti devono aver sostenuto per poter proseguire nel percorso formativo.

4. I Consigli di Corso di studio possono deliberare criteri di priorità, a parità di CFU, di cui viene data pubblicità nel bando. Nel caso non vi siano previsioni specifiche viene data priorità alla media dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, al candidato anagraficamente più giovane.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

5. Gli Studenti provenienti da altri Atenei stranieri, utilmente collocati in graduatoria, sono sottoposti alla verifica della personale preparazione del percorso formativo già compiuto, come previsto dal Consiglio di Corso di Studi, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea richiesto, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti ed alle esperienze pratiche acquisite.

6. I candidati non appartenenti alla UE e non provenienti da Atenei Italiani, dovranno superare una prova di verifica della conoscenza della lingua italiana. Ciascun corso di studi nominerà una apposita Commissione che si occuperà della predisposizione, dello svolgimento e della valutazione delle prove.

Art. 5 - Pubblicazione della graduatoria e iscrizione

1. La graduatoria, distinta per corso ed anno di corso, è pubblicata sul sito dell'Università degli studi di Palermo, entro i termini indicati dal bando. Non viene data comunicazione agli interessati.

2. Lo studente utilmente collocato in graduatoria deve registrarsi al portale di Ateneo secondo le modalità indicate nel bando e procedere all'iscrizione.

3. Qualora gli studenti utilmente collocati in graduatoria non provvedano all'iscrizione entro il termine previsto dal bando, si procede allo scorrimento della relativa graduatoria.

4. La Segreteria Studenti dell'Università, ricevuto il foglio di congedo da parte dell'Ateneo di provenienza, trasmette la documentazione al Consiglio di Corso di Studio competente affinché deliberi sulla carriera precedentemente svolta dal richiedente, individuando i crediti convalidabili per ciascun insegnamento. La frequenza non maturata di attività didattiche obbligatorie (tirocini, laboratori) sarà inserita al primo anno utile di iscrizione.

Nei bandi dei posti disponibili per i trasferimenti non verranno citati i corsi di studio per i quali non vi siano disponibilità.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Fabrizio Micari

Firmato digitalmente da: Fabio Mazzola
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
80023730825
Data: 29/06/2018 12:51:35